



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 1071**

**DEL 14 novembre 2018**

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Edil Pic. Ad. S.r.l - Procedura aperta per l'affidamento della "Realizzazione rete urbana *bike sharing* e lavori connessi nell'area esterna di Porta Faul" - Importo complessivo a base d'asta: euro 329.438,18 - S.A.: Comune di Viterbo

**PREC 192/18/L**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza singola prot. n. 137004 del 19 dicembre 2017 presentata da Edil Pic. Ad. S.r.l., nella quale l'istante sostiene di essere stato illegittimamente escluso dalla gara in oggetto per la mancanza del requisito relativo all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 190/2012 (c.d. *white list*). L'istante sostiene che le lavorazioni oggetto del bando, come dettagliate nel computo metrico estimativo, non prevedono attività a rischio di infiltrazioni mafiose e pertanto il requisito richiesto risulterebbe eccessivamente restrittivo della concorrenza e in contrasto con il principio della tassatività delle cause di esclusione.;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 11 ottobre 2018;

VISTA la documentazione in atti e la memoria presentata dall'istante, nella quale si afferma che, per quanto riguarda in particolare la fornitura di calcestruzzo, trattandosi di mero approvvigionamento di un bene e non di una lavorazione da affidare in appalto o subappalto, essa non rientri nelle attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 definisce come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento,



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 190/2012 e secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e dal DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, l'iscrizione alla *white list* è un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e l'affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa;

CONSIDERATO che il p.to 2 del disciplinare di gara richiedeva che i partecipanti alla gara fossero in possesso dell'iscrizione alla *white list* istituita presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede o, in alternativa, che avessero presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (delibera ANAC n. 1297 del 12 dicembre 2017);

CONSIDERATO che dalla limitata documentazione disponibile sull'intervento in oggetto, relativo a lavori stradali, si individuano, tra le altre, le attività di scavo per sbancamento e il confezionamento, la fornitura e il trasporto di calcestruzzo e bitume;

RITENUTO che, come affermato dalla stazione appaltante, tali attività rientrano nell'elenco delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, per l'esecuzione delle quali è necessario essere iscritti alla *white list* oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore.

Il Presidente f.f.  
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 novembre 2018

Il Segretario Rosetta Greco